

Ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo integrativo



05447/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. RAFFAELE FRASCA - Presidente -
- Dott. MARIO CIGNA - Rel. Consigliere -
- Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere -
- Dott. ENZO VINCENTI - Consigliere -
- Dott. MARCO ROSSETTI - Consigliere -

Oggetto

RESPONSABILITA'
CIRCOLAZIONE
STRADALE

Ud. 17/10/2019 -
CC

R.G.N. 7406/2018
Romboli
Rep. *Q.1.*

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 7406-2018 proposto da:

[redacted] elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall'avvocato [redacted]

- ricorrente -

contro

[redacted] SCPA, [redacted]
[redacted]

- intimati -

avverso la sentenza n. 3520/2017 del TRIBUNALE di CATANIA,
depositata il 24/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO
CIGNA.

9703
19

Rilevato che:

██████████ convenne in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Catania ██████████ e la Compagnia Assicuratrice ██████████ SpA per sentir dichiarare il primo esclusivo responsabilità del sinistro accaduto in Catania il 21-12-2008, e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della complessiva somma di euro 10.467,74 (di cui euro 9.967,74 per danni al mezzo, soccorso e vettura sostitutiva, ed euro 500,00 per compenso al perito assicurativo).

A sostegno della domanda espose che l'autovettura ██████████ ██████████, di sua proprietà e condotta da ██████████ (assicurata con ██████████ ██████████), venne investita, all'incrocio tra via ██████████ e via ██████████ dall'autovettura ██████████ di proprietà del ██████████ (assicurata con ██████████ Assicurazione e Riassicurazioni), che aveva ommesso di concedere la dovuta precedenza a destra.

Con sentenza 4439/11 l'adito Giudice di Pace accertò l'esclusiva responsabilità del ██████████ condannandolo, in solido con ██████████ ██████████, al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 9.172,54, oltre accessori.

Con sentenza 3520/2017 il Tribunale di Catania, in parziale accoglimento dell'appello proposto da ██████████ S.C.P.A (quale mandataria e rappresentante dell'██████████ SpA), ha condannato l'appellante, in solido con ██████████ al pagamento, in favore di ██████████, della somma di euro 4.246,27, oltre accessori.

In particolare il Tribunale ha, in primo luogo, affermato, ai sensi dell'art. 2054, comma 2, cc, la pari responsabilità dei conducenti dei veicoli antagonisti; al riguardo ha evidenziato che l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non

escludeva la presunzione di colpa dell'altro, ove (come nell'ipotesi in esame) non fosse stata fornita da quest'ultimo la prova liberatoria, ossia di essersi uniformato alle norme sulla circolazione stradale e della comune prudenza; nel caso di specie, invero, poteva essere accertata in concreto (sulla base della dichiarazione della teste [redacted] [redacted]) la colpa del conducente dell'autovettura del [redacted] per avere omesso di dare la precedenza a destra (come invece prescritto dall'art. 145, comma 2, d.lgs 285/1992), mentre l'attrice non aveva fornito la detta prova liberatoria, non avendo dimostrato di avere usato la massima prudenza nell'approssimarsi ad una intersezione, come invece previsto dall'art. 145, comma 1, d.lgs 285/1992.

Il Tribunale, inoltre, ha escluso dal risarcimento il danno da c.d. fermo tecnico, per mancanza di concreta allegazione e di prova dello stesso.

Avverso detta sentenza [redacted] propone ricorso per Cassazione affidato a due motivi e successivamente illustrato.

La [redacted] S.C.P.A. e [redacted] non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell'art. 380 bis cpc; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata.

Considerato che:

Con il primo motivo la ricorrente, denunziando -ex art. 360 n. 3 e 5 cpc- omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e conseguente "error in procedendo" ex art. 116 cpc, nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 2054, comma 2, cc, si duole che il Tribunale non abbia considerato che il Giudice di Pace aveva affermato l'esclusiva responsabilità del



██████████ sulla base di tutte le risultanze istruttorie, e non solo sulla base della dichiarazione testimoniale della ██████████, nello specifico contesta al Tribunale di non avere tenuto conto della CIU (che aveva affermato la compatibilità dei danni con la dinamica) e di non avere rilevato, al fine di ritenere provata la velocità moderata della ██████████ ██████████ che in seguito all'urto non erano state riportate lesioni.

Il motivo è inammissibile.

Il denunciato vizio motivazionale non è, invero, in linea con la nuova formulazione dell'art. 360 n. 5 cpc, applicabile *ratione temporis*, che ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario (fatto da intendersi come un "preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni"), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.; conf. Cass. S.U. 8053 e 8054 del 2014; v. anche Cass. 21152/2014 e Cass. 17761/2016, che ha precisato che per "fatto" deve intendersi non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo (conf. Cass. 29883/2017); nel caso di specie la ricorrente non

ha indicato alcun “fatto storico” (nel senso su precisato) omesso, ma si è limitato (inammissibilmente, per quanto detto) ad evidenziare la mancata considerazione, da parte del Tribunale, di tutte le risultanze istruttorie, e, tra queste, in particolare, la mancata valutazione del giudizio di compatibilità (espresso dal CTU) tra la dinamica del sinistro ed i danni al mezzo nonché l'assenza di lesioni alle persone coinvolte; entrambe, peraltro, non decisive ai fini dell'accertamento della massima prudenza tenuta dall'attrice nell'approssimarsi al crocevia in questione. Il denunciato vizio di violazione di legge è inammissibile, in quanto prospettato in esito all'accoglimento del vizio motivazionale.

In ogni modo lo stesso è anche infondato.

Come già precisato da questa S.C., invero, “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (Cass. 23431/2014); verifica correttamente posta in essere dalla Corte di merito.

Né sussiste la violazione dell'art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale), che, come precisato da Cass. 11892 del 2016 e ribadito da Cass. S.U. 16598/2016, è idonea ad integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 4, c.p.c., solo quando (e non è il caso di specie) il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando –ex art. 360 n. 3- violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2043, 2054, 2056



e 2697 cc, si duole che il Tribunale, nonostante l'evidente indisponibilità del mezzo in conseguenza dei danni dallo stesso riportati, abbia rigettato, per mancanza di prova specifica, la richiesta di risarcimento per "danno tecnico".

Il motivo è infondato.

Non v'è alcuna ragione per discostarsi dal principio, già affermato da questa S.C., secondo cui "il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo" (Cass. 20620/2015).

Il ricorso va, pertanto, rigettato. *Le molte conclusioni non sono in alcun modo in linea delle memorie.* Nulla per le spese, non avendo [redacted] S.C.P.A. e [redacted] svolto attività difensiva in questa sede.

*Ho fatto
l'opposto
M*

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/2002, poiché il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis del cit. art. 13.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma in data 17-10-2019

Il Presidente

Dott. Raffaele Frasca

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

Ric. 2018 n. 07406 sez. M3 - ud. 17-10-2019

-6-

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

28 FEB 2020

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA